



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

#### PER IL MOLISE

nella Camera di consiglio del 23 maggio 2024

composta dai magistrati

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Lucilla Valente   | Presidente             |
| Domenico Cerqua   | Referendario           |
| Ruben D'Addio     | Referendario           |
| Emanuele Petronio | Referendario, relatore |

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, commi 166 e seguenti);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTA la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019 e dei relativi questionari;

VISTA la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020 e dei relativi questionari;

VISTA la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2021 e dei relativi questionari;

VISTA la deliberazione n. 15/2024/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2024;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata con deliberazione n. 10/2024/PRSP, riguardante gli esiti del controllo di legittimità-regolarità sui rendiconti del Comune di Castropignano (CB), che indicava, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del TUEL e dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149, del 6 settembre 2011, un termine di 60 giorni per l'adozione delle misure correttive;

PRESO ATTO del mancato deposito delle misure correttive presso la Sezione;

VISTA l'ordinanza n. 19/2024/PRES con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Emanuele Petronio;

#### **CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO**

1. Questa Sezione regionale di controllo con deliberazione n. 10/2024/PRSP, depositata al termine delle verifiche di legittimità-regolarità sui Rendiconti del Comune di Castropignano (CB) per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, ha accertato, previo ampio contraddittorio nell'ambito del giudizio "bifasico" delineato dall'articolo 148-bis, comma III, TUEL, la sussistenza di diverse irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in via prospettica, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente.

In particolare, la Sezione ha accertato le seguenti irregolarità contabili oggetto di necessaria adozione di misure correttive:

- la mancata corrispondenza tra fondo cassa del Tesoriere e fondo cassa risultante dalle scritture contabili dell'Ente negli esercizi dal 2019 al 2021, con conseguente necessità di ricostruzione per quanto possibile della cassa vincolata;
- l'assenza di accantonamenti a titolo di fondo garanzia debiti commerciali per l'esercizio 2021;
- l'erronea determinazione del FPV nel rendiconto 2021.

Per l'effetto, è stato disposto che il Comune di Castropignano provvedesse *“ad adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento”*, le conseguenti rettifiche dei dati contabili mediante l'approvazione delle pertinenti modifiche parziali dei documenti di bilancio anche degli esercizi seguenti con variazioni limitate all'eliminazione delle irregolarità segnalate e alla rideterminazione dei saldi riportati nei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione, nonché alla conseguente correzione dei valori inseriti nella BDAP, trasmettendo alla *Sezione i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 148-bis , comma 3, periodo primo, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. La comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento è avvenuta, nel caso di specie, a mezzo Sistema ConTe in data 7 febbraio 2024 con nota prot. 267.

**2. Il termine assegnato al Comune dalla Sezione regionale per l'adozione delle prescritte misure correttive è, pertanto, trascorso in assenza di alcun intervento da parte del Comune di Castropignano, neppure tardivo.**

Dalla consultazione dell'albo pretorio, difatti, non risultano adottate le deliberazioni consiliari di riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione degli esercizi oggetto di controllo, né risulta che il Comune abbia adottato le azioni correttive in merito alle ulteriori illegittimità e irregolarità contabili riscontrate.

In merito deve notarsi che, oltre ai dubbi in ordine alle poste vincolate nel risultato di amministrazione e al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità, le riassunte risultanze sui rendiconti esaminati avevano condotto la Sezione a concludere accertando le gravi irregolarità afferenti alla mancata corrispondenza tra fondo cassa del Tesoriere e fondo cassa risultante dalle scritture contabili dell'Ente negli esercizi dal 2019 al 2021, per la quale era necessario fornire adeguata dimostrazione, all'assenza di accantona-

menti a titolo di fondo garanzia debiti commerciali per l'esercizio 2021 e all'erronea determinazione del FPV nel rendiconto 2021, i cui accantonamenti non risultano allo stato adeguati.

3. L'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 statuisce che *"Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"* (enfasi aggiunta). La procedura tratteggiata dalla richiamata disposizione, innestandosi sulle attribuzioni già assegnate alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'articolo 1, comma 166 e seguenti, della L. n. 266 del 2005, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza sull'obbligo dell'ente locale di adottare le necessarie misure correttive conseguenti all'emissione di pronunce che rilevino irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario, si articola in tre fasi:

- la prima fase si completa nei casi in cui la Sezione regionale di controllo emette specifica pronuncia di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di

spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, assegnando all'ente locale un termine per l'adozione delle richieste misure correttive.

Giova rilevare quanto precisato, al riguardo, dalla deliberazione n. 1/SEZAUT/2013 della Sezione delle Autonomie: *“il termine che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149 del 2011 la Sezione regionale di controllo assegna per l'adozione di misure correttive, produce l'effetto costitutivo dell'obbligo a provvedere in capo all'ente medesimo e a qualificare il conseguente, eventuale, inadempimento per gli effetti giuridici che ne conseguono. Questa fase procedimentale si caratterizza, quindi, per il primo approdo valutativo concluso dall'organo di controllo sulla situazione di precarietà finanziaria dell'ente e sui rimedi idonei a recuperare condizioni di equilibrio strutturale”*.

D'altronde, la naturale doverosità dei provvedimenti correttivi conseguenti agli accertamenti della Corte ex art. 148-bis TUEL è pienamente coerente con il principio generale, costantemente richiamato dalla giurisprudenza, secondo cui per gli atti che esplicano effetti giuridici ripetuti nel tempo il principio di legalità impone all'amministrazione il loro adeguamento in ogni momento al quadro normativo di riferimento; in tali ipotesi l'interesse pubblico all'esercizio dell'autotutela è *in re ipsa* e si identifica nella cessazione di ulteriori effetti *contra legem* (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 106; Id., sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4958; per la giurisprudenza contabile, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 21 dicembre 2017, n. 267/2017/PRSP);

- una seconda fase in cui la Sezione regionale di controllo verifica l'eventuale adozione, entro il termine assegnato, delle necessarie misure correttive; a seconda dei casi, questo momento di verifica può concludersi con la presa d'atto dell'adozione delle misure correttive e del venire meno delle situazioni di squilibrio, oppure può comportare, nel caso di mancata adozione delle misure correttive, la trasmissione degli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149 del 2011 prevede, infine, un'ultima fase in cui la Sezione regionale di controllo accerta, entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti, *“il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 TUEL”*.

All'eventuale accertamento segue un'ulteriore fase di competenza del Prefetto, che intima il Consiglio dell'ente ad adottare la dichiarazione di dissesto entro un termine non

superiore a venti giorni; in caso di inerzia nomina il commissario *ad acta* ed avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale.

Appare evidente che nella fattispecie in esame, considerate la mancata adozione e trasmissione, neppure tardiva, delle prescritte misure correttive alla scadenza del termine, occorre procedere all'emanazione della seconda delibera di accertamento prevista dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149 del 2011, risultando integrati i presupposti per l'applicazione della richiamata disposizione.

Risultano, inoltre, potenzialmente integrati i presupposti per l'applicazione anche del comma 3 dell'articolo 148-bis del TUEL, secondo cui *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”* (enfasi aggiunta).

Tuttavia, considerata la natura delle irregolarità contabili rilevate e anche in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente (868 abitanti al 31 dicembre 2023), allo stato non appare opportuno disporre il blocco della spesa.

La Sezione si riserva, entro trenta giorni dalla trasmissione della presente pronuncia, di accertare l'eventuale perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale rispetto alle misure correttive prescritte con la pronuncia n. 10/2024/PRSP, unitamente alla sussistenza a tale data delle condizioni di cui all'articolo 244 TUEL.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Molise

**ACCERTA**

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, l'inadempimento del Comune di Castropignano (CB) rispetto all'obbligo di adottare le misure correttive entro il termine fissato nella pronuncia n. 10/2024/PRSP di questa Sezione;
- l'inadempimento del Comune di Castropignano (CB) rispetto all'obbligo di adottare le misure correttive entro il termine previsto dall'articolo 148-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia al Prefetto di Campobasso e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo di posta elettronica certificata, al Sindaco nonché al Presidente del Consiglio comunale del Comune, affinché quest'ultimo ne dia immediata comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza;
- la trasmissione della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune;
- la trasmissione, per i profili di competenza, della presente pronuncia alla Procura della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica competenti per territorio.

Si rammenta, infine, all'Ente l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito *internet* - sezione "*Amministrazione trasparente*" del Comune di Castropignano, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

L'estensore  
(Emanuele Petronio)

Il Presidente  
(Lucilla Valente)

Depositata in Segreteria l'8 novembre 2024

Il Funzionario preposto  
(Silvia Storto)